



## CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 26-04-2016**

### **OGGETTO: Approvazione del regolamento per la riscossione delle entrate comunali**

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di aprile presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di seconda convocazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi.

Alle ore 11,30 il Presidente del Consiglio Vincenzo Rovere assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano presenti n. 18 ed assenti 7 dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

<b>Marini</b>	<b>Nicola</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Rovere</b>	<b>Vincenzo</b>	<b>Presidente</b>	<b>P</b>
<b>Sepio</b>	<b>Gabriele</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Borelli</b>	<b>Massimiliano</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Di Baldo</b>	<b>Anna</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Garbini</b>	<b>Annarita</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Santoro</b>	<b>Vincenzo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Mengarelli</b>	<b>Chiara</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Andreassi</b>	<b>Luca</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Cammarano</b>	<b>Enrica</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Fazio</b>	<b>Simone Bruno</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Gambucci</b>	<b>Umberto</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Grecco</b>	<b>Patrizia</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Guarino</b>	<b>Vincenzo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Santilli</b>	<b>Matteo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Tedone</b>	<b>Salvatore</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Orciuoli</b>	<b>Matteo Mauro</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Ferrarini</b>	<b>Massimo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Guglielmino</b>	<b>Giuseppa</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Segrella</b>	<b>Edmondo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Anderlucci</b>	<b>Marco</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Giorgi</b>	<b>Romeo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Sergi</b>	<b>Gabriella</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Nobilio</b>	<b>Federica</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Silvestroni</b>	<b>Marco</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Santoro, Cammarano, Orciuoli

In prosecuzione di seduta **presenti n. 23, assenti n. 2** (Ferrarini, Anderlucci)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Stefano Iadecola, Stefania Cavalieri, Aldo Oroccini, Alessio Colini, Maurizio Sementilli, Alessandra Zeppieri.

Il Presidente concede la parola all'Assessore al Bilancio Colini per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno, agli atti.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

RICHIAMATA le proprie precedente Deliberazione n. 25 del 3 febbraio 2010 e 41 del 20 giugno 2011 con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate comunali;

PRESO ATTO che diversi interventi legislativi hanno modificato in maniera significativa la disciplina inerente i tributi locali;  
per tale motivo si è proceduto a disporre attraverso regolamenti specifici dei singoli tributi ad adeguare la disciplina con riferimento al contesto territoriale del comune di Albano in armonia con quanto disposto dalla legislazione statale;

RITENUTO che, seppure si sia intervenuto sulla disciplina generale delle varie fasi delle entrate, anche di natura non tributaria, il regolamento generale vigente debba essere ulteriormente integrato con riferimento alla disciplina della riscossione, al fine di creare i presupposti anche per una forma diretta della stessa anche nella fase coattiva che attualmente viene gestita esclusivamente attraverso il concessionario;

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare uno specifico regolamento per la gestione della riscossione allo scopo di:

adeguare la disciplina della riscossione entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;  
garantire il buon andamento dell'attività del Comune e quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza,

stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di parità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto.

VISTO l'allegato schema di Regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

TENUTO CONTO che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce, tra l'altro:

- la disciplina generale delle entrate nella fase della riscossione;
- i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- l'introduzione della disciplina della rateizzazione dei pagamenti;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, il quale testualmente recita: *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio interessato, rag. Maurizia Di Felice, in data 06.04.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile dal Dirigente della Ragioneria, dott. Enrico Pacetti, in data 06.04.2016 i sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 23

votanti: n. 16

astenuiti: n. 7 (Orciuoli, Nobilio, Sergi, Segrella, Guglielmino, Silvestroni, Giorgi)

favorevoli: n. 16

contrari: nessuno

## DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'allegato "*Regolamento Generale delle Entrate*", adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 16 articoli;
- 2) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DI PUBBLICARE il presente regolamento:

4)

- all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.albanolaziale.rm.it](http://www.comune.albanolaziale.rm.it) nella sezione "Regolamenti";

5) DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Si allontana, nel frattempo, il Consigliere Silvestroni: **presenti n. 22, assenti n. 4** (Silvestroni, Ferrarini, Anderlucci)

E' quindi posta in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il seguente esito:

presenti: n. 22

votanti: n. 16

astenuti: n. 6 (Orciuoli, Nobilio, Sergi, Segrella, Guglielmino, Giorgi)

favorevoli: n. 16

contrari: nessuno

**COMUNE DI ALBANO LAZIALE**

**(Provincia di Roma)**

**REGOLAMENTO**

**PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE  
ENTRATE COMUNALI**

## ***TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI***

### **ART. 1**

#### **Oggetto e ambito di applicazione del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti e dai regolamenti adottati, le procedure e le modalità di gestione della riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate dell'Ente, patrimoniali e tributarie.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n446 del 15 dicembre 1997 nel rispetto delle esigenze della semplificazione degli adempimenti dei soggetti debitori ed in conformità ai principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212.
3. Il presente regolamento non si applica alle partite debitorie affidate all'agente della riscossione, fatta salva la restituzione concordata – nelle modalità e nei tempi – di specifiche partite pregresse.

### **ART.2**

#### **Finalità e rapporti con il cittadino**

1. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività di riscossione volontaria e coattiva del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un rapporto di collaborazione con il contribuente.

### **ART.3**

#### **Forma di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle entrate dell'Ente è operata secondo obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. La riscossione volontaria delle entrate comunali è esercitata in economia nelle forme previste dalla legge.
3. La riscossione coattiva delle entrate comunali è effettuata in economia, con l'eventuale affidamento a terzi di attività di supporto o complementari alla riscossione stessa, comprese le attività di gestione del relativo contenzioso.

**ART.4**  
**Responsabile della riscossione.**

1. Il Responsabile della Riscossione, individuato dall'Ente, mette in atto il monitoraggio di tutte le procedure affinché il recupero dei crediti avvenga in modo puntuale e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti.
2. Il Responsabile della Riscossione, nominato nelle forme previste dalla legge, esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della Riscossione e provvede alla formazione degli atti esecutivi, in particolare l'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi.

**ART.5**  
**Importi minimi**

1. Non si dà luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva delle entrate tributarie il cui importo, comprensivo di interessi e sanzioni, sia inferiore a € 16,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a una stessa entrata.
2. Non si procede al versamento o al rimborso delle entrate tributarie qualora l'importo complessivo dovuto o da rimborsare per l'intero anno sia inferiore a € 16,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti da norme speciali e le entrate calcolate su base giornaliera per le quali si riscuote la tariffa prevista senza applicar minimi, salvo quanto previsto nei regolamenti specifici delle entrate.
3. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali per somme inferiori a € 16,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito, anche derivante da entrate o annualità diverse. Il debito resta comunque dovuto dal soggetto moroso e potrà essere richiesto cumulativamente, fatta salva la prescrizione. Tale limite non si applica alle entrate patrimoniali che prevedono per l'intero anno o frazione canoni di importo pari o inferiori ad € 16,00.
4. I versamenti delle entrate di natura tributaria precedenti l'avvio delle procedure coattive, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 ( cinquanta) centesimi, ovvero per eccesso se superiore o uguale a detto importo.
5. Gli importi minimi non sono da intendersi quale franchigia di pagamento delle entrate. Tali limiti sono fissati nei singoli regolamenti tributari.

**ART.6**  
**Condizioni di particolare disagio economico**

1. Il Responsabile della Riscossione, tenuto conto degli indirizzi periodicamente emanati dalla Giunta Comunale, valuta l'opportunità di non attivare procedure di natura cautelare

ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del debitore e all'economicità dell'azione da intraprendere.

2. In caso di particolare disagio socio economico, individuato anche sulla base di indicatori reddituali per le persone fisiche e sulla base degli indici di liquidità e produzione per le persone giuridiche, approvati periodicamente dalla Giunta Comunale, il Responsabile della Riscossione procede a sospendere per sei mesi l'avvio o la prosecuzione di procedure cautelari ed esecutive.
3. il termine dei sei mesi, verificato il persistere di condizioni di grave disagio socio economico come sopra rappresentato, potrà essere concesso un ulteriore termine di sospensione delle attività esecutive fino a un massimo complessivo pari a dodici mesi.

#### **ART.7**

##### **Spese a carico del soggetto debitore**

1. Per la riscossione volontaria sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli inviti di pagamento e di eventuali solleciti.
2. Per la riscossione coattiva sono addebitati al soggetto moroso tutti i costi, diretti e indiretti, sostenuti dall'Ente. Tali oneri saranno determinati forfettariamente con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di criteri convenzionali desunti da analisi di gestione del procedimento amministrativo, ispirati al principio del riaddebito dei soli costi effettivi. Oltre ai suddetti costi della procedura amministrativa saranno addebitate le spese della procedura esecutiva e cautelare.
3. Sono altresì a carico del soggetto debitore gli interessi di mora, ove previsti. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'ingiunzione fiscale, sulle somme dovute a titolo di tributi maturano gli interessi di mora nella misura delaggio legale aumentato di 0,5 punti percentuali.

#### **ART.8**

##### **Recapito e notifica**

1. Il recapito postale ordinario può essere sostituito con invio su casella di posta elettronica ordinaria o a mezzo fax.
2. Il recapito a mezzo raccomandata può essere sostituito con invio su casella di posta certificata (PEC) o mediante messi notificatori.
3. Nel caso di società l'Amministrazione si riserva di procedere, anche senza specifica richiesta, a recapitare e notificare qualunque atto o documento sulla casella PEC depositata in Camera di Commercio.
4. Il recapito e la notifica, se effettuato mediante l'utilizzo di caselle di posta elettronica, sia ordinaria che PEC, non comporta addebiti di costi a tale titolo.



**ART.9**  
**Riscossione società partecipate**

1. Premesso che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività di riscossione volontaria effettuate dalle società partecipate dal Comune di Albano Laziale, le tariffe e le entrate relative ai servizi affidati direttamente dal Comune di Albano Laziale alle suddette società partecipate, possono essere riscosse direttamente dall'Ente proprietario ai sensi dei commi seguenti.
2. Lo svolgimento di tali servizi di riscossione volontaria o coattiva da parte del Comune presuppone che le società siano interamente di proprietà del Comune e che le tariffe e le entrate siano dovute per servizi affidati dal Comune ed erogati sul territorio comunale.
3. I servizi potranno essere avviati solo dopo l'approvazione di un accordo tra società ed Ente proprietario volto a disciplinare le modalità di esecuzione dei servizi e il relativo onere economico.

**TITOLO II – LA RISCOSSIONE VOLONTARIA**

**ART.10**  
**Definizione**

1. Il Comune riscuote le proprie entrate nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia di entrata, a mezzo autoliquidazione da parte del cittadino oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento/bollettini o inviti bonari di pagamento che specificano le somme dovute e l'eventuale suddivisione in rate (liquidazione d'ufficio).
3. L'Amministrazione si riserva di emettere solleciti di pagamento per le somme dovute e non riscosse, relativamente a tutte le entrate proprie, comprese quelle relative alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada.
4. Il sollecito di pagamento relativo a verbali per violazione del codice della strada, notificati e non pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica, indica come somma dovuta, ai sensi di quanto previsto dall'art203 del D. Lgs. n. 285/1992, la metà del massimo della sanzione amministrativa edittale riferite alla singola violazione.
5. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l'inutile avvio di procedure esecutive, l'Ente può procedere anche mediante sollecito telefonico, per e-mail o PEC.

**TITOLO III – RISCOSSIONE COATTIVA**

**ART.11**  
**Definizione**

1. Qualora il versamento delle somme dovute non sia adempiuto dal soggetto debitore, entro i termini prestabiliti nella legge o nel regolamento, è attivata dall'Ente la procedura di riscossione coattiva mediante l'utilizzo sia di strumenti di natura cautelare, quali il

fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria, che di natura esecutiva, quali il pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi, secondo le modalità e con le procedure previste dal RD 639/910 e dal Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili.

2. Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito per entrate non tributarie secondo le procedure esecutive di diritto comune.
3. Nel caso di riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada si applicano le disposizioni previste dall'art. 203 del DLgs 285/1992 e art. 27 della Legge 689/1981, entro i termini disposti dall'art.28 della Legge 689/1981.

## **ART.12**

### **Cessione dei crediti**

1. L'Ente può procedere alla cessione pro-soluto dei redditi di dubbia, difficile o antieconomica esigibilità. I crediti da cedere sono individuati dal Responsabile della Riscossione con apposito provvedimento dirigenziale.
2. La cessione avverrà secondo gli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale e previo sperimento delle procedure ad evidenza pubblica, previste dalla normativa vigente.
3. La procedura di cessione dei crediti è sempre avviata nel caso di crediti dichiarati inesigibili dall'agente della riscossione e nel caso di sanzioni al codice della strada non riscosse bonariamente relative a veicoli immatricolati all'estero.

## **TITOLO IV – RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE**

### **ART.13**

#### **Dichiarazione**

1. Ove non previsto dalla normativa vigente o dagli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate, già adottati dall'Ente, e comunque nel caso di dilazione di ingiunzioni di pagamento o qualsiasi altro atto inerente la riscossione coattiva delle entrate, per l'istituto delle rateizzazioni delle somme dovute, per l'istituto della rateazione delle somme dovute, si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo.
2. Su richiesta del soggetto debitore, il Responsabile della Riscossione, nelle ipotesi di situazione di temporanea obiettiva difficoltà dello stesso, individuata sulla base degli indicatori di cui all'art 6 del presente Regolamento, può concedere la dilazione del pagamento delle somme dovute con le seguenti modalità:  
per importi fino a 1.000,00 euro potranno essere concesse fino a un massimo di 8 rate mensili;  
importi superiori ad euro 1.000,00 potranno esser concesse 12 rate mensili, elevabili fino a 36 in ragione dell'importo complessivo del debito, comprensivo di eventuali interessi legali e/o moratori.
3. La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi.

4. Sulla base degli esiti della predetta istruttoria, la concessione della rateazione, in presenza di importi superiori ad euro 20.000,00, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale, comprensivo di oneri e spese e degli interessi nella misura del tasso legale in vigore.
5. Qualora la rateazione non sia garantita da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, l'Ente a garanzia del proprio credito riscuote le rate attraverso l'addebito in conto corrente, tramite RID, cessione del quinto dello stipendio o ulteriori forme ritenute idonee.
6. La richiesta di rateazione deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'Ente, entro il termine per proporre opposizione davanti all'autorità competente, e comunque prima che siano state avviate le azioni esecutive.
7. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00.
8. L'importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi calcolati a norma di legge in base al periodo di proroga, fatte salve specifiche disposizioni contenute in norme regolamentari che disciplinano le singole entrate.

#### **ART.14**

##### **Decadenza dal beneficio della rateazione**

1. In caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive:
  - a.- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b.- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, maggiorato delle spese sostenute per la maggior rateazione;
  - c.- il debito non può essere più rateizzato.

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

#### **ART.15**

##### **Rinvio e coordinamento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti alla riscossione delle entrate locali con particolare riferimento al R.D. 14 aprile 1910 n.639 ed al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento devono essere integrate e coordinate con gli specifici regolamenti di disciplina generale e dei singoli tributi, le cui disposizioni restano salve e prevalgono sulle stesse in caso di conflitto.

#### **ART.16**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2016.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio  
f.to Vincenzo Rovere

Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Daniela Urtesi

Della suesesa deliberazione viene oggi 17.05.2016 iniziata la pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi

L'incaricato  
f.to Marina Moroni

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal  
al :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs.  
n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì

Responsabile Segreteria Generale OO.II.  
Dott.ssa Silvia De Angelis